

STATUTO

Associazione "Osservatorio sulla Prevenzione"

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale denominata "Osservatorio sulla Prevenzione" con sede in Fontanafredda (PN), Via Buonarroti, n. 48. Essa ha durata illimitata.

Art. 2- Identità

L' "Osservatorio sulla Prevenzione", associazione di promozione sociale ex Legge 283/2000, è un "laboratorio culturale", luogo dove le culture si confrontano, dove le idee e le proposte di ciascuno vengono condivise in maniera paritaria e democratica

Art. 3 - Principi ispiratori

L'azione dell'"Osservatorio sulla Prevenzione", e di ogni suo componente, è ispirata ai principi della condivisione culturale e della ricerca di un confronto continuo tra le persone nell'ambito della loro vita relazionale. L'associazione si fonda sulla profonda convinzione che il concetto di prevenzione sia proprio della "cultura della salute e dell'ambiente".

L'associazione, rifiutando ogni tipo di discriminazione, considera il pluralismo, le differenze e la complessità fonti di ricchezza per la persona e la società. L'Osservatorio sulla Prevenzione valorizza i principi ispiratori a partire dalla composizione degli organismi statutari.

Art. 4 - Finalità

L' "Osservatorio sulla Prevenzione" si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e in particolare il suo fine è quello di contribuire alla promozione della "cultura della prevenzione" con attività di educazione, formazione e ricerca. Si propone anche come un organismo tecnico-scientifico e consultivo nei confronti di privati, di Enti di Formazione, di Associazioni e di Istituzioni.

L'associazione autonomamente o in collaborazione con gli Enti di cui sopra sia comunitari sia extracomunitari, contribuisce nella formulazione, progettazione e ricerca, partecipando a progetti regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 5 - Ambiti e tipologie dell'attività

Gli ambiti di competenza dell'"Osservatorio sulla Prevenzione" sono quelli antropologico, sanitario, pedagogico, sociologico e giuridico. Si propone come motore di crescita culturale, luogo di formazione, ricerca, consulenza, nel campo della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro.

L'associazione può cooperare con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono in tutto o in parte finalità analoghe.

Nell'espletamento delle finalità statutarie, l'associazione può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, prendere e dare in locazione, possedere e gestire beni mobili e immobili, compiere operazioni di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari, mobiliare, compresi affidamenti presso istituti bancari, e altre attività analoghe.

Art. 6 - I mezzi d'informazione

L'"Osservatorio sulla Prevenzione" ha come suo mezzo principale d'informazione uno spazio web. E' prevista la possibilità di editare libri o altri mezzi di divulgazione sia cartacea che multimediale.

Il sito web e le attività editoriali e d'informazione s'ispirano alle posizioni e agli orientamenti dell'"Osservatorio sulla Prevenzione", raccogliendo l'insieme del dibattito che in esso si sviluppa.

Art. 7 - I mezzi finanziari

L'associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili né direttamente né indirettamente. I mezzi finanziari dell'"Osservatorio sulla Prevenzione" sono costituiti dai proventi degli iscritti, da sottoscrizioni o oblazioni volontarie, dagli introiti d'iniziativa di tipo culturale, formativo, consultivo e di ricerca. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, da oblazioni, lasciti, donazioni, contributi da parte di enti pubblici, privati e persone fisiche e può comprendere beni mobili e immobili ed ogni bene o provento conseguito nel rispetto delle norme vigenti e in attuazione delle finalità associative. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione come pure qualsiasi retribuzione per le cariche sociali o la distribuzione di fondi o riserve durante la vita dell'associazione o al suo eventuale scioglimento. Tutti i movimenti contabili devono essere giustificati con idonea documentazione o auto certificazione comprese le spese per rimborsi, sostenute dai soci, per attività inerenti l'associazione, che devono essere disposte dal Coordinatore e dal Tesoriere. E' parte del patrimonio dell'associazione il simbolo di cui all'articolo successivo. Fa parte

altresì del patrimonio dell'associazione il sito Internet, libri e altri mezzi di divulgazione sia cartacea sia multimediale prodotta dall' "Osservatorio sulla Prevenzione".

Art. 8 - Il logo

Il logo dell' "Osservatorio sulla Prevenzione", allegato e parte integrante del presente Statuto, è " una spirale aperta di colore seppia su fondo nero che rappresenta la lettera "O" e a seguire le parole "Osservatorio sulla prevenzione".

Art. 9 - I Soci

Sono soci a vita i fondatori dell' "Osservatorio sulla Prevenzione" indicati nell'elenco allegato e parte integrante del presente Statuto. Possono aderire all'associazione tutte le persone maggiorenni, enti, associazioni, fondazioni e organizzazioni che condividano i principi e le finalità statutarie, il programma deliberato dall'assemblea e s'impegnino ad agire per realizzarlo portando il loro contributo secondo la propria capacità e disponibilità nelle scelte e nelle attività dell'associazione. Gli aderenti, inoltre, s'impegheranno a versare la quota associativa annuale che è stabilita di anno in anno dal Consiglio di Coordinamento. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione di nuovi soci avviene su richiesta formale al Consiglio di Coordinamento che dovrà decidere, trascorso massimo 90 (novanta) giorni dalla richiesta, sull'accoglimento delle nuove domande, fa eccezione il periodo precedente il rinnovo delle cariche statutarie. In quest'ultimo caso il consiglio di coordinamento non può deliberare nuove adesioni prima dei novanta giorni dalle elezioni. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato per iscritto ed è inappellabile. Il socio che viene rifiutato potrà ripresentare domanda solo dopo due anni dall'ultima richiesta. La domanda di adesione dà diritto al richiedente, previo parere favorevole del Consiglio di Coordinamento, a partecipare e intervenire alle assemblee dell' "Osservatorio sulla Prevenzione" ma non al voto. Alla presenza di fondati motivi il Consiglio può differire l'ammissione di nuovi soci, subordinandola al parere dell'Assemblea dei soci. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di altri esborsi rispetto al versamento della quota annuale. E' in ogni caso facoltà degli aderenti eseguire altri versamenti, che comunque devono intendersi a fondo perduto. In nessun caso può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo al fondo sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione, né per altro titolo. Un socio decade per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa annuale o per espulsione, qualora il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, o ne danneggi gravemente l'immagine o gli obiettivi. La formalizzazione di espulsione spetta al Coordinatore su decisione dei tre quarti del Consiglio di Coordinamento. Il socio dichiarato espulso può fare ricorso al Collegio dei Garanti entro 15 (quindici) giorni dalla notifica di espulsione. Il collegio dei Garanti decide sul ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento e ne informa gli interessati.

Art. 10 - La struttura organizzativa dell' "Osservatorio sulla Prevenzione"

La struttura organizzativa dell' "Osservatorio sulla Prevenzione" è costituita da: Assemblea dei soci; Consiglio di Coordinamento, Coordinatore; Comitato Etico- scientifico, Collegio dei Garanti; Collegio dei Revisori; Tesoriere. La durata di tutte le cariche è di tre anni.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci (di seguito denominata "Assemblea"), costituita da tutti i soci iscritti all'associazione, è il massimo organo deliberativo dell' "Osservatorio sulla Prevenzione" le cui decisioni sono vincolanti per tutti. L'Assemblea può essere convocata dal Coordinatore e/o da almeno la metà del Consiglio e/o dal 25 % degli iscritti. La convocazione viene di regola formulata dal Coordinatore o da un socio da esso delegato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione viene di regola formulata a mezzo di posta elettronica con contestuale pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'osservatorio. Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione almeno la metà dei soci aderenti, ed in seconda convocazione, 30 (trenta) minuti dopo l'orario della prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti. Per le modifiche statutarie o per atti che hanno effetti costitutivi o che comportino sostanziali modificazioni patrimoniali, è necessaria la presenza qualificata di almeno il 75% dei soci regolarmente iscritti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati. In apertura dei lavori adotta regole per lo svolgimento dei propri lavori. Il dibattito durante l'assemblea è aperto e possono intervenire soltanto gli iscritti o le persone in rappresentanza di enti o associazioni o privati invitati a partecipare ai lavori da parte del Consiglio di Coordinamento. L'Assemblea esamina la situazione generale, definisce la linea d'indirizzo dell' "Osservatorio sulla Prevenzione" e si pronuncia sui documenti loro sottoposti. Le decisioni sono prese sempre in forma palese a maggioranza dei voti presenti ed è ammessa una sola delega per socio partecipante. L'Assemblea ordinaria elegge e stabilisce il numero e i membri del Consiglio di Coordinamento, i membri del Collegio dei Garanti, i membri del Collegio dei Revisori tutti con scadenza quinquennale. L'Assemblea ordinaria, comunque si riunisce, almeno una volta ogni tre anni, per adempiere gli obblighi statutarie. Il bilancio sociale è reso pubblico sul sito dell'associazione di norma una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Un estratto sintetico delle decisioni più importanti dell'Assemblea è verbalizzato, per la consultazione da parte dei soci. L'Assemblea può delegare al Consiglio o ad altri soci, singolarmente o collettivamente, l'attuazione di sue decisioni di massima, la messa in atto di attività che ne rappresentino elementi esecutivi o complementari, l'avvio di programmi o iniziative in settori specificamente indicati. Inoltre può nominare responsabili di settore, d'iniziativa, di gruppi di lavoro, forum o di singole attività.

Art. 12 - Consiglio di Coordinamento

Il Consiglio di Coordinamento è composto da 5 a 11 Consiglieri comunque sempre in numero dispari, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ed elegge al proprio interno il Coordinatore.

Il Consiglio ha l'obbligo di:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale e darne comunicazione agli associati;
- attuare le attività approvate dall'Assemblea;
- rendere pubblico anche sul sito web dell'Osservatorio sulla Prevenzione, di norma una volta l'anno, il bilancio sociale;
- favorire l'attività degli iscritti, raccogliendo opinioni e orientamenti e fornendo tutte le informazioni necessarie al più ampio dibattito e ad un cosciente impegno nell'associazione;
- stabilire e coordinare le attività esterne;
- valutare le richieste delle nuove iscrizioni;
- stabilire la quota associativa annuale;
- 90 (novanta) giorni prima della scadenza del quinquennio stabilire la data delle nuove elezioni.

Il Consiglio elegge tra i propri membri a maggioranza il Tesoriere.

Il Consiglio deve essere convocato sulla base di ordini del giorno preventivamente comunicati dal Coordinatore. La discussione deve terminarsi con atti formali. I tempi di convocazione delle riunioni devono essere tali da consentire la più ampia partecipazione dei consiglieri.

Art. 13 - Il Coordinatore

Il Coordinatore è il rappresentante istituzionale dell'“Osservatorio sulla Prevenzione“, ne è il garante. È eletto direttamente dal Consiglio di Coordinamento.

Il Coordinatore stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci alla quale presenta le sue relazioni. Spetta al Coordinatore, convocare l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio di Coordinamento al quale presenta le sue relazioni.

Il Coordinatore assume la rappresentanza legale dell'associazione, sia in giudizio sia verso terzi.

Art. 14 – Il Comitato etico - scientifico

Il Comitato Etico – Scientifico, composto da figure del Mondo Scientifico Nazionale e Internazionale, ha il compito di garantire la scientificità e la deontologia dell'Associazione.

Sono anche chiamati a farne parte:

- Presidenti di corsi universitari rivolti alle professioni sanitarie,
- Presidi di Facoltà
- Direttori e/o coordinatori delle strutture di Formazione;
- Dirigenti di Strutture sanitarie;
- Docenti universitari.
- Magistrati.
- Rappresentanti di associazioni, collegi e ordini professionali.

Il Comitato etico - scientifico, pur facendo parte dell'“Osservatorio sulla Prevenzione” è un organismo indipendente.

I membri sono nominati, su proposta del Coordinatore, dall'Assemblea.

Art. 15 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) soci dell'associazione, nominati dall'assemblea, che non siano titolari di altre cariche all'interno dell'associazione stessa. I membri del Collegio dei Garanti eleggono il proprio portavoce. Il Collegio esamina i casi che gli sono sottoposti dal Coordinatore e/o da almeno la metà del Consiglio e/o dal 25 % degli iscritti e decide su di essi previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto motivato entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) soci dell'associazione, nominati dall'assemblea che non ricoprano altre cariche direttive all'interno dell'associazione. Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci alle scritture.

Art. 17 - Il Tesoriere

Al Tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative e finanziarie. Egli può compiere, sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di Coordinamento o dall'Assemblea, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Compie tutte le operazioni bancarie,

l'accensione di prestiti, esegue i pagamenti, incassa i crediti, obblazioni e finanziamenti, sottoscrive transazioni e può affidare procure e deleghe, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura, secondo le modalità e limite stabiliti dal regolamento dell'art. 21. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento degli atti degli organi statutari risponde l'associazione. Inoltre ha l'obbligo del rendiconto a richiesta dell'Assemblea dei Soci, del Coordinatore o del Consiglio di Coordinamento e comunque una volta l'anno. Il Tesoriere redige i rendiconti annuali consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione del Consiglio di Coordinamento previo esame del Collegio dei Revisori.

Art. 18 - Modalità di votazione

Le votazioni su documenti di indirizzo sono a voto palese. Il Coordinatore e i consiglieri sono eletti con voto segreto. Di norma tutte le votazioni che riguardano direttamente le persone sono a voto segreto. Nel caso di parità di voti, nelle diverse votazioni, è eletto il socio che ha maggiore anzianità d'iscrizione all'interno dell'"Osservatorio sulla Prevenzione" ed età anagrafica inferiore.

Art. 19 - Verifica dello statuto

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione nel corso di un'Assemblea appositamente convocata. Può essere modificato qualora si ravvisi la necessità, a ogni Assemblea, attraverso emendamenti presentati da almeno il 5% degli iscritti.

Art. 20 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali e finanziari chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di Coordinamento è convocato per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso. Nei 15 (quindici) giorni che precedono il consiglio di coordinamento, i soci possono chiedere i rendiconti al Coordinatore.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 - Disposizioni finali

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa esplicito riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in vigore. Tutti i movimenti contabili devono essere giustificati con idonea documentazione o auto certificazione comprese le spese per rimborsi, sostenute dai soci, per attività inerenti l'associazione, che devono essere disposte dal Coordinatore e dal Tesoriere. Spetta al Consiglio di coordinamento predisporre il regolamento per il funzionamento dell'associazione non previste all'interno del presente statuto.

ALLEGATO 1

Logo

